



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

LA PRIMA PRESIDENTE

1. – È pervenuta dal Tribunale di Parma, sezione lavoro, l'ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363-*bis* c.p.c., recante il numero di R.G. 16885 del 2023.

1.1 – Il giudizio *a quo* attiene ad un'opposizione all'esecuzione proposta ai sensi degli artt. 615, primo comma, e 618-*bis* c.p.c., con la quale è stato contestato il diritto dell'opposta di applicare, per determinare l'importo dovuto dal debitore a titolo d'interessi, il parametro stabilito all'art. 1284, quarto comma, c.c., secondo il quale dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento sulle transazioni commerciali (art. 17 d.l. n. 132 del 2014, conv. nella l. n. 162 del 2014).

2. – Il Tribunale di Parma ha sottoposto, ex art. 363-*bis* c.p.c., in primo luogo, il seguente quesito di diritto:

«se l'art. 429, comma 3, c.p.c. – nella parte in cui stabilisce che alla condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro debbano aggiungersi «gli interessi nella misura legale», oltre che il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito – costituisca norma speciale rispetto all'art. 1284, comma 4, c.c., da ritenersi, dunque, inapplicabile in caso di crediti di lavoro, oppure se, al contrario, il citato art. 429 c.p.c. contenga un rinvio all'art. 1284 c.c. nella sua interezza, tale da includere anche il quarto comma e, così, "gli interessi legali maggiorati" (o "super-interessi") a far data dalla domanda giudiziale».



2.1. – Il giudice *a quo* ne afferma l'ammissibilità in relazione ai requisiti richiesti dalla norma, osservando che:

- la questione posta è necessaria alla soluzione del caso concreto, incidendo direttamente sull'ammontare dell'importo contenuto nel titolo esecutivo;
- la difficoltà interpretativa dovuta al rapporto tra la disciplina generale codicistica del tasso d'interesse legale (art. 1284, primo comma, c.c.) e quella di derivazione eurounitaria, stabilita nel quarto comma dell'art. 1284 c.c., deriva dalla pluralità e complessità delle questioni da dirimere in quanto connesse sia all'ambito del potere interpretativo del titolo esecutivo da parte del giudice dell'esecuzione e dell'opposizione esecutiva, sia al dubbio sull'applicazione automatica del tasso d'interesse previsto nel citato quarto comma, connesso alla difficile configurazione del rapporto tra disciplina generale e speciale, quando la seconda sia inserita nel testo di un articolo del codice civile;
- la questione è destinata a riproporsi in maniera particolarmente numerosa e frequente e non è stata affrontata *funditus* dalla giurisprudenza di legittimità, mentre ha registrato un netto contrasto di orientamenti tra i giudici di merito.

3. – È stata prospettata dal giudice rimettente anche una seconda questione pregiudiziale avente ad oggetto la legittimità dell'estensione del tasso d'interesse stabilito al quarto comma dell'art. 1284 c.c. anche alle obbligazioni extracontrattuali.

3.1 – La questione è necessaria alla decisione dal momento che il titolo esecutivo, secondo quanto indicato dal giudice remittente, non ha ad oggetto soltanto obbligazioni contrattuali di carattere retributivo, ma anche extracontrattuali (indennità risarcitoria da licenziamento illegittimo).

La questione è suscettibile di riproporsi con frequenza ed è oggetto di contrastanti soluzioni tra i giudici di merito e presenta per le ragioni già illustrate in relazione al primo motivo gravi difficoltà interpretative.

3.2 – Il punto controverso in relazione a questa seconda questione riguarda la ricorrenza del requisito definito dalla formula “non è stata ancora risolta dalla Corte di Cassazione”, dal momento che la questione è oggetto di contrasto giurisprudenziale anche in sede di giudizio di legittimità, fronteggiandosi due orientamenti, uno dei quali ritiene che la clausola di salvezza che apre il quarto comma dell’art. 1284 c.c. serva solo ad evidenziare il carattere non inderogabile della norma ma non a limitarne l’applicazione (Cass. n. 61 del 2023); l’opposto orientamento si fonda sulla previsione di una determinazione convenzionale del tasso contenuta nella norma compatibile soltanto con l’applicazione alle sole obbligazioni contrattuali (Cass. n. 28409 del 2018; n. 14512 del 2022).

3.3. – Alla luce della sussistenza di questo contrasto occorre stabilire se può ritenersi integrato il requisito della non risoluzione della questione o se invece si debba ritenere che tale requisito ricorra solo in caso di questione non affrontata dalla Corte di cassazione.

3.4. – Ove si valorizzi la *ratio* del nuovo istituto volto a creare un efficace strumento di prevedibilità dell’interpretazione delle norme e di prevenibilità dei conflitti, si può evidenziare che un effettivo ed attuale contrasto ponga in luce proprio l’instabilità e la mancanza di un intervento nomofilattico chiarificatore in funzione della interpretazione uniforme delle norme, anche se non può affermarsi che la giurisprudenza di legittimità non abbia intercettato la questione.

4. – *Prima facie*, ed al fine di valorizzare nel modo più efficace possibile il nuovo istituto, si ritiene di potere estendere anche al secondo quesito, comprensivo dell’esame del profilo di ammissibilità sopra evidenziato, la valutazione di ammissibilità del rinvio pregiudiziale.

5. – La rilevanza delle questioni e l’esistenza di orientamenti non omogenei intersezionali sul secondo quesito suggeriscono l’assegnazione alle Sezioni Unite civili.


P.Q.M.

visto l'art. 363-*bis* cod. proc. civ., dichiara ammissibili entrambi i quesiti formanti oggetto di rinvio pregiudiziale sollevati dal Tribunale di Parma con l'ordinanza di cui in premessa e ne dispone l'assegnazione alle Sezioni Unite civili.

Roma, lì 18 settembre 2023

La Prima Presidente
Margherita Cassano



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 18 SET. 2023
 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Paola Francesca Campoli